

## LA GIUNTA

Vista la L.R. 28/03/1995, n. 46 “Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, modificata con L.R.3/09/2001, n. 22, che all’art. 4 recita testualmente «*Le assegnazioni che, a norma dell’art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei comuni devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali definiti dalla Regione...*»;

Rilevato che:

- come dispone il comma 2 del citato articolo - «... *I bandi sono emessi almeno ogni due anni dai comuni...*» e che «*Qualora il comune non provveda all’emissione del bando entro i due anni dal precedente, può comunque provvedere entro i sei mesi successivi ... Decorso inutilmente tale termine di proroga, l’aliquota di cui all’articolo 13, commi 1 e 2 , è ridotta per il comune inadempiente al 30 per cento, finché non venga emesso il nuovo bando*», così come precisato dal successivo comma 3;
- la graduatoria generale del Comune di Cuneo attualmente vigente era stata formalizzata a seguito del bando emesso in data 17 dicembre 2001 – con scadenza della raccolta delle domande prevista al 15 febbraio 2002 - , per cui il nuovo bando avrebbe dovuto essere emesso entro l’anno 2003, con la possibilità ulteriore di approvare il bando entro i sei mesi successivi alla scadenza e, comunque, entro l’anno solare di riferimento – 2004;
- in assenza di nuovi insediamenti abitativi di ERPS, si è ritenuto di procedere dando la massima vigenza temporale possibile alla precedente graduatoria, in quanto la stessa, a fronte di n. 361 domande ammissibili, ha consentito l’assegnazione di un numero molto ridotto di alloggi (16 in totale);

Considerato che occorre procedere, entro l’anno 2004, all’approvazione di un nuovo bando, non essendo ulteriormente dilazionabile il termine che consente il mantenimento dell’attuale aliquota per l’assegnazione di alloggi in riserva;

Visto lo schema di bando, predisposto dall’Ufficio in sintonia con il dettato normativo regionale, già esaminato nei suoi contenuti generali da parte della 3<sup>a</sup> Commissione consiliare nella seduta del 22 dicembre 2004;

Valutato, infine, congruo fissare l’inizio della raccolta delle istanze al 14 febbraio 2005, al fine di garantire l’espletamento delle necessarie pratiche amministrative e delle comunicazioni occorrenti, ed il termine alle ore 12 del 14 aprile 2005,

Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio Educativo - Peruzzi dr. Renato - ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale - Tirelli Dr. Carlo -, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. di approvare il «Bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in disponibilità al Comune di Cuneo [L.R. 28 marzo 1995, n. 46 s.m.i.]», secondo il testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di fissare al 14 febbraio 2005 la data di emissione del bando in questione ed alle ore 12 del 14 aprile 2005 il termine utile per la presentazione delle domande;
3. Di dare atto che:
  - alle spese di pubblicità del bando si provvederà con successiva determinazione dirigenziale,
  - in analogia con quanto effettuato per i precedenti bandi, ai sopralluoghi necessari per il rilascio delle attestazioni comprovanti il possesso delle condizioni di cui all'art. 10 - comma 1, lettere d) ed e) - della L.R. 28/03/1995, n. 46 s.m.i. provvederà, per i residenti del Comune di Cuneo, il Settore Urbanistica competente in materia,
  - responsabile del procedimento è il signor Osvaldo Milanese - Funzionario del Settore Socio Educativo;